



Il Direttore Generale

D.D. n. 78 del 02/05/2022

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, adottato con decreto rettorale n. 92 del 29 marzo 2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 13 aprile 2012 n. 87, serie generale;

Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021, in quanto applicabile, e, in particolare, i) l'art. 7, che dispone che si applicano comunque in "zona bianca" "le misure anti contagio previste dal presente decreto, nonché dai protocolli e dalle linee guida allo stesso allegati concernenti il settore di riferimento"; ii) gli Allegati n. 18 e n. 22, che recano rispettivamente "Linee guida concernenti la completa ripresa delle ordinarie attività nelle istituzioni della formazione superiore per l'anno accademico 2020/21" e "Protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di covid-19 nelle aule universitarie";

Visti i decreti rettorali n. 45 del 26 febbraio 2022 e n. 99 del 31 marzo 2022 che hanno disposto fino a tutto il 30 aprile 2022 misure restrittive per il contenimento e il contrasto della diffusione del COVID-19, con riguardo allo svolgimento di tutte le attività condotte all'interno dell'Università, con particolare riferimento allo svolgimento delle attività didattiche e curriculari relative ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico, ai corsi di dottorato di ricerca e di perfezionamento, alla scuola di specializzazione per le professioni legali, e, più in generale, alle attività formative post lauream;

Ritenuto che le misure adottate fino al 30 aprile 2022, giusto DR n. 99/2022, debbano essere rimodulate dal 1 maggio 2022 fino a tutto il 15 giugno 2022 in conformità alle disposizioni previste dal citato decreto-legge 24 marzo 2021, n. 24, e dell'ordinanza del Ministero della Salute del 28 aprile 2022, autorizzando tutte le attività in ambito universitario ed eventi nell'assoluto e rigoroso rispetto della normativa in materia di contrasto e contenimento del contagio da COVID-19 e, in particolare, l'uso consigliato dei dispositivi di protezione individuale, l'adeguato distanziamento e il divieto di assembramenti, nonché delle misure previste dagli Allegati n. 10 e 22 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021, in quanto applicabili;

Vista l'Ordinanza del Ministro della salute del 28 aprile 2022, nella quale, ferma la raccomandazione di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico, mantiene l'obbligo di indossare tali dispositivi di tipo FFP2, tra l'altro, "per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso";

Considerata la Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 1/2022 del 29 aprile 2022, secondo la quale, fermo restando l'utilizzo fortemente raccomandato (e non obbligatorio) dei dispositivi di protezione da parte del personale amministrativo, "ciascuna amministrazione dovrà (...) adottare le misure che ritiene più aderenti alle esigenze di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro, tenendo ovviamente conto sia dell'evoluzione del contesto epidemiologico che delle prescrizioni di carattere sanitario eventualmente adottate, anche a livello locale, dalle competenti autorità";



Il Direttore Generale

D.D. n. 78 del 02/05/2022

Visto l'art. 3 del decreto-legge n. 52 del 2021 (come modificato dal decreto-legge n. 24 del 2022), che ha previsto nelle scuole l'obbligatorio utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, "fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021/2022;

Considerate le ragioni di flessibilità ed autonomia riconosciute dall'Autorità politica e dalle norme nazionali alle istituzioni universitarie, che in un'ottica di precauzione sanitaria finalizzata a salvaguardare la salute dei propri studenti e dipendenti, inducono questa Università a confermare l'obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (preferibilmente di tipo FFP2), per le attività didattiche in aula e in laboratorio, per gli esami di profitto e di laurea nonché nelle aree comuni ove si possono formare degli assembramenti, ivi comprese, le mense, le biblioteche e le aule studio; per gli eventi, workshop, congressi e convegni al chiuso; per il personale che si trovi a contatto con il pubblico (c.d. sportello); per coloro che condividono le stanze/uffici con i c.d. "fragili"; per il personale che svolga prestazioni o riunioni in una stanza con uno o più lavoratori, salvo che non vi siano spazi sufficienti per mantenere sempre una distanza interpersonale superiore a 2 metri; negli ascensori; in presenza di una qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie respiratorie;

Visto il vigente art. 1 co. 1 del decreto-legge 6 agosto 2021 n. 111, secondo il quale "nell'anno accademico 2021/2022, le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza";

Atteso che, sulla base della norma testé citata, gli atenei hanno potuto stabilire, alla vigilia dell'anno accademico in corso, la programmazione didattica ed ogni altra conseguente misura organizzativa con un notevole grado di autonomia;

Vista la nota del Ministro dell'Università della Ricerca prot. 4606 del 25 marzo 2022, secondo la quale, la suddetta norma, non modificata dal decreto-legge n. 24 del 2022, consente alle Università di "proseguire nella programmazione, ovviamente prevedendo attività 'prioritariamente in presenza', fermo restando il riferito grado di autonomia e flessibilità organizzativa in relazione al contesto epidemiologico di riferimento";

Considerate le ragioni organizzative e di buona amministrazione che, in tale ottica di flessibilità ed autonomia riconosciuta dall'Autorità politica e dalle norme nazionali alle istituzioni universitarie, rendono necessario mantenere ferme per il semestre in corso, pur dopo la fine dello stato di emergenza, modalità di apprendimento a distanza quando gli studenti e/o i docenti sono impossibilitati ad essere presenti a quelle attività (sulla base di specifica certificazione relativa ad uno stato di positività al Covid, di quarantena, di isolamento, di fragilità o di incompatibilità alla vaccinazione);

Preso atto delle misure cautelari disposte dall'Autorità giudiziaria concernenti il divieto temporaneo all'esercizio del pubblico ufficio ricoperto dal Rettore e dal Prorettore vicario a far data dal 21 aprile 2022;

Considerato che, ad oggi, alcuna indicazione è pervenuta in ordine alle azioni amministrative da intraprendere per consentire la ripresa della gestione ordinaria dell'Istituzione da parte del Ministro dell'Università e della Ricerca e della Direzione Generale competente, a seguito della nota prot. 5865 del 26 aprile 2022;



Il Direttore Generale

D.D. n. 78 del 02/05/2022

Tenuto conto che ai sensi della legge 30 dicembre 2010 n. 240, art. 2, comma 1, lett. "o" e dell'art. 26 comma 1 dello Statuto di Ateneo, il Direttore Generale è l'organo responsabile, tra l'altro, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi e delle risorse strumentali;

Sentiti i Direttori dei Dipartimenti;

Sentito il Presidente del Consiglio degli Studenti

Sentiti i componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione;

Sentiti i Prorettori delegati;

Sentito il Rettore dell'Università della Calabria quale componente Coruc;

decreta

A decorrere dalla pubblicazione del presente provvedimento e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 24 del 24 marzo 2022, si applicano le seguenti disposizioni sulla base dei principi di proporzionalità e adeguatezza.

1. Fermo restando l'obbligo di vaccinazione, fino al 15 giugno 2022 per tutto il personale universitario, chiunque può accedere liberamente (senza necessità di possedere certificazioni verdi COVID-19 di qualunque tipo) alle strutture dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria.

2. Resta obbligatorio per chiunque l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (di tipo FFP2), per le attività didattiche in aula e in laboratorio, per gli esami di profitto e di laurea nonché nelle aree comuni ove si possono formare degli assembramenti, ivi comprese, le mense, le biblioteche e le aule studio; per gli eventi, workshop, congressi e convegni al chiuso; per il personale che si trovi a contatto con il pubblico (c.d. sportello); per coloro che condividono le stanze/uffici con i c.d. "fragili"; per il personale che svolga prestazioni o riunioni in una stanza con uno o più lavoratori, salvo che non vi siano spazi sufficienti per mantenere sempre una distanza interpersonale superiore a 2 metri; negli ascensori nonché nelle aree comuni; in presenza di una qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie respiratorie.

3. Le attività didattiche e curriculari relative ai corsi di laurea triennale, di laurea magistrale biennale e magistrale a ciclo unico, nonché ai corsi di dottorato di ricerca e di perfezionamento, alla scuola di specializzazione per le professioni legali e, più in generale, ai corsi post lauream, ad eccezione dei percorsi formativi di cui al successivo comma 5, si svolgono in presenza, sulla base degli specifici piani di organizzazione della didattica predisposti, nel rispetto delle misure di sicurezza appresso indicate; è fatto divieto di accesso alle strutture dell'Ateneo: a) alle persone sottoposte alla misura dell'isolamento per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all'accertamento della guarigione; b) a quanti manifestino sintomatologia respiratoria, temperatura corporea superiore a 37,5°.

4. A beneficio di quanti siano impossibilitati a frequentare le attività didattiche e curriculari in presenza, per ragioni legate all'epidemia sanitaria certificate a norma di legge, ovvero nei casi di incapienza di aule e laboratori didattici, le attività didattiche e curriculari e i corsi di cui al comma 3 sono resi contemporaneamente fruibili da remoto.



Il Direttore Generale

D.D. n. 78 del 02/05/2022

5. Le attività didattiche e curriculari relative ai corsi per il conseguimento delle specializzazioni per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità e al percorso formativo per l'acquisizione dei 24 CFU di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 agosto 2017, n. 616 proseguono con erogazione esclusivamente da remoto, fatta eccezione per le attività di tirocinio. Il collegamento da remoto si svolge in conformità al Regolamento adottato con decreto rettorale n. 115 del 1 aprile 2020.
6. Le attività di laboratorio obbligatorie nell'Area disciplinare delle Scienze Umane possono svolgersi anche in modalità da remoto.
7. È consentito l'uso delle biblioteche e delle relative aule studio, nonché il soggiorno nelle residenze universitarie nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al comma 2.
8. Gli esami di profitto si svolgono in presenza nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al comma 2, fatti salvi comprovati casi in cui debbano svolgersi da remoto per quanti non possano essere presenti in loco per ragioni legate all'epidemia certificate a norma di legge. Per gli esami relativi ai corsi per il conseguimento delle specializzazioni per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, è consentita la modalità da remoto. Il collegamento da remoto si svolge in conformità al Regolamento adottato con decreto rettorale n. 115 del 1 aprile 2020.
9. Gli esami finali per il conseguimento della laurea, del dottorato di ricerca e della specializzazione per le professioni legali e degli altri titoli post lauream si svolgono in presenza. A tali sedute d'esame è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo Ffp2 e possono assistere non più di cinque accompagnatori per candidato/a nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al comma 2. È consentito in via straordinaria lo svolgimento di tali esami da remoto a quanti siano impossibilitati a essere presenti in loco per ragioni legate all'epidemia certificate a norma di legge. È consentita la modalità da remoto per gli esami finali relativi ai corsi per il conseguimento delle specializzazioni per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. Il collegamento da remoto si svolge in conformità al Regolamento adottato con decreto rettorale n. 115 del 1 aprile 2020.
10. È consentita l'attività convegnistica e congressuale in presenza negli spazi d'Ateneo. La partecipazione in presenza a convegni e congressi è assimilabile agli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica e, pertanto, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo Ffp2.
11. È consentito lo svolgimento delle attività nelle strutture sportive e ricreative d'Ateneo nel rispetto della normativa di settore in materia di contenimento e contrasto del contagio da COVID-19 e, in quanto compatibili, delle misure di sicurezza di cui al comma 2.
12. È ammesso lo svolgimento in presenza delle adunanze degli Organi d'Ateneo, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al comma 2.
13. Il presente provvedimento è soggetto alle integrazioni e/o modifiche che si dovessero rendere necessarie o opportune in dipendenza dell'evoluzione dell'emergenza sanitaria e delle conseguenti disposizioni normative.



Il Direttore Generale

D.D. n. 78 del 02/05/2022

14. Il presente provvedimento, soggetto a ratifica da parte del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione nell'adunanza immediatamente successiva, è pubblicato nell'Albo on line dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, entra in vigore all'atto della sua pubblicazione ed è trasmesso per posta elettronica certificata al Dipartimento della Funzione pubblica all'indirizzo protocollo_dfp@mailbox.governo.it

Reggio Calabria, 2 maggio 2022

Il Responsabile
Settore Prevenzione, Sicurezza ed energia
F.to Ing. Paolino Logiudice

Il Responsabile
Area Risorse umane e formazione
Dott. Marco Santoro

Il Direttore Generale
Prof. Giuseppe Zimbalatti